

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1° gennaio 2008

1. Ordinamento dei beneficiari

I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente un'attribuzione beneficiaria.

L'ordinamento dei beneficiari contemplato dall'art. 2 OPP3 è disciplinato come segue (regolamentazione valida dal 1° gennaio 2007):

- 1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
 - a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
 - b. dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 1. il coniuge superstite o il partner registrato rispettivamente la partner registrata superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi.
- 2 L'intestatario può determinare una o più persone beneficiarie di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di queste persone.
- 3 L'intestatario ha diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone

Palladio mette a disposizione una versione integrale dell'attribuzione beneficiaria standard e ulteriori proposte di attribuzione beneficiaria che secondo i capoversi 2 e 3 prevedono una formulazione più individuale dell'attribuzione beneficiaria stessa.

2. Scadenza delle prestazioni di vecchiaia

Le prestazioni di vecchiaia (prestazioni alla scadenza) giungono a scadenza al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS, segnatamente per

gli uomini	alla fine del mese in cui la persona assicurata compie 65 anni (se continuerà a svolgere un'attività lucrativa: 70 anni)
le donne	alla fine del mese in cui la persona assicurata compie 64 anni (se continuerà a svolgere un'attività lucrativa: 69 anni)

Se un contratto deve e può essere prolungato, ciò è possibile in modo fiscalmente neutro, solo nel caso in cui il prolungamento contrattuale venga effettuato prima della data della scadenza ordinaria della polizza concernente. La relativa richiesta deve pertanto pervenire presso la sede principale al più tardi 30 giorni lavorativi prima della data della scadenza ordinaria.

Prodotti legati a fondi, prodotti ibridi, assicurazioni di rischio e determinati prodotti speciali non possono essere prolungati.

3. Primo versamento possibile delle prestazioni di vecchiaia

Le prestazioni di vecchiaia potranno essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS. Tenendo conto dell'attuale situazione legale, risultano i seguenti limiti d'età:

uomini compimento del 60° anno di età più 1 giorno
donne compimento del 59° anno di età più 1 giorno

Le prestazioni di vecchiaia esigibili non possono essere utilizzate per concludere o aumentare un altro rapporto di previdenza 3a.

4. Scioglimento anticipato del contratto

Le prestazioni derivanti dalle polizze di previdenza vincolate (pilastro 3a) possono essere corrisposte anticipatamente, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti premesse previste dalla legge.

4.1 Riscatto

Il riscatto può essere richiesto al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS. Tenendo conto dell'attuale situazione legale risultano i seguenti limiti d'età:

uomini compimento del 60° anno di età più 1 giorno
donne compimento del 59° anno di età più 1 giorno

Documenti necessari

- Domanda di riscatto del contraente

Avvertenza

In caso di riscatto di un'assicurazione del pilastro 3a entro i limiti d'età, nonostante lo scioglimento anticipato del contratto giungono a scadenza eventuali eccedenze finali.

4.2 Acquisto di un'altra forma di previdenza riconosciuta dalla legge

Il contraente utilizza l'intero valore di riscatto per l'acquisto di prestazioni regolamentari di un'istituzione di previdenza esonerata dalle imposte del 2° pilastro (previdenza professionale) o di un'altra forma di previdenza riconosciuta (p.es. conto bancario del pilastro 3a).

Un trasferimento parziale dell'avere del pilastro 3a (riscatto parziale) nel 2° pilastro, è possibile a condizione che il valore di riscatto parziale corrisponda alla somma d'acquisto massima possibile nel 2° pilastro.

Documenti necessari

- Domanda di riscatto totale o parziale del contraente
- Indicazione dell'ufficio di pagamento della fondazione di previdenza (in caso di trasferimento alla previdenza professionale) risp. dell'istituto di previdenza del contratto del pilastro 3a (banca, compagnia d'assicurazione)
- Conferma del nuovo istituto di previdenza, che si tratta di un conto del 2° o del 3° pilastro vincolato (3a)
- In caso di riscatto parziale: conferma del nuovo istituto di previdenza, che l'importo indicato corrisponde alla somma d'acquisto massima possibile

4.3 Applicazione della Legge sul libero passaggio (LFLP)

Conformemente all'articolo 5 LFLP il contraente può richiedere il riscatto se

- a) lascia definitivamente la Svizzera
- b) inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria
- c) il valore di riscatto è inferiore all'importo di un premio annuo

Documenti necessari

- Domanda di riscatto del contraente, firmata dal coniuge o dall'altro partner registrato rispettivamente dall'altra partner registrata

Inoltre per

- a): dichiarazione di partenza risp. d'arrivo del comune di domicilio
- b): attestato della cassa di compensazione AVS (relativo al non assoggettamento alla LPP). Il riscatto va richiesto entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente. Allo scadere di questo termine il riscatto non è più possibile.

4.4 Inizio di una nuova attività lucrativa indipendente

Il contraente cessa di esercitare l'attività lucrativa indipendente finora svolta e intraprende una nuova attività lucrativa in proprio.

Documenti necessari

- Domanda di riscatto del contraente, firmata dal coniuge o dall'altro partner registrato rispettivamente dall'altra partner registrata
- Attestato della cassa di compensazione AVS

4.5 Invalidità

Il contraente percepisce una rendita d'invalidità intera dall'Assicurazione federale per l'invalidità: il rischio d'invalidità non è assicurato nella polizza di previdenza.

Documenti necessari

- Domanda di riscatto del contraente
- Copia dell'ultima decisione dell'AI e dell'ultimo conteggio dell'Assicurazione federale per l'invalidità

5. Prelievo anticipato per finanziare una proprietà d'abitazioni ad uso proprio

Il contraente impiega il valore di riscatto per

- a) l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazioni ad uso proprio
- b) l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazioni ad uso proprio
- c) il rimborso di prestiti ipotecari sulla proprietà d'abitazioni ad uso proprio

Documenti necessari

- Domanda di riscatto del contraente, firmata dal coniuge o dall'altro partner registrato rispettivamente dall'altra partner registrata

Inoltre per

- a): copia dell'atto di compravendita o del contratto d'appalto e conferma del contraente che si tratta di una proprietà d'abitazioni ad uso proprio
- b): conferma
 - della cooperativa di costruzione di abitazioni relativa all'acquisto di quote di partecipazione e della loro somma totale oppure
 - della società anonima di locatari relativa all'acquisto di azioni e della loro somma totale oppure
 - dell'organismo di costruzione di utilità pubblica relativa al ricevimento del prestito e del rispettivo importo
 - Regolamento della cooperativa di costruzione di abitazioni/società anonima di locatari risp. dell'organismo di costruzione di utilità pubblica
- c): conferma del creditore ipotecario (banca) che il valore di riscatto viene utilizzato per l'ammortamento (parziale) di un prestito ipotecario sulla proprietà d'abitazioni ad uso proprio del contraente

Avvertenze

- Il prelievo anticipato può avvenire sotto forma di prelievo parziale (con continuazione del contratto) o di prelievo integrale (scioglimento del contratto)
- È possibile ricorrere al prelievo anticipato (con continuazione del contratto) ogni cinque anni
- Il termine "proprietà d'abitazioni" è definito all'art. 2 OPPA, e il termine "uso proprio" all'art. 4 OPPA
- Il prelievo anticipato parziale è possibile al massimo fino al compimento dell'età di 59 anni (donne) o di 60 anni (uomini). Dopo tale data è possibile il prelievo completo (con scioglimento del contratto).
- Affinché i coniugi risp. i partner registrati possano prelevare entrambi il proprio avere di previdenza del pilastro 3a per l'ammortamento di un'ipoteca o per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni, entrambi devono essere proprietari (comproprietari o proprietari in comune).

6. Cessione

In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dal contraente della copertura previdenziale al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice.

In caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'assegnazione totale o parziale dell'avere di vecchiaia all'altro partner è possibile nella misura in cui entrambi i partner concordino che il patrimonio venga suddiviso conformemente alle disposizioni relative alla partecipazione agli acquisti.

Fatto salvo l'articolo 3 OPP3, Palladio deve versare l'importo da trasferire a un istituto ai sensi dell'art. 1 OPP3 indicato dal coniuge o dall'altro partner registrato rispettivamente dall'altra partner registrata o ad un istituto di previdenza.

7. Costituzione in pegno

Per la costituzione in pegno del capitale di previdenza o dei diritti alle prestazioni di previdenza per il finanziamento della proprietà d'abitazioni della persona assicurata sono applicabili per analogia l'art. 30b LPP o l'art. 331d CO e gli artt. 8 a 10 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante fondi della previdenza professionale (OPPA). Dev'essere presentato per iscritto l'accordo del coniuge o dell'altro partner registrato rispettivamente dell'altra partner registrata.

Leggi e ordinanze da osservare

- Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) CO
- Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3)
- Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)
- Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP)
- Ordinanza concernente l'attuazione della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
- Circolare n. 18 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC del 4 ottobre 2007

Palladio